

ATTO COSTITUTIVO

Associazione "Your Passport To English"

L'anno 2024, il mese di dicembre, il giorno 7, alle ore 10.00 in Monza (MB), in via Prina n°15, presso lo Studio del dott. Matteo Formenti, sono presenti, collegati telematicamente e ben riconoscibili e identificati, i seguenti signori:

1. Bresciani, Roberto, nato a Vimercate (MI) il 16/08/1988 residente a Burago di Molgora (MB) cap 20875 in via Caravaggio 22, CF.: BRSRRT88M16M052B
2. Castiglioni, Sabrina Angela, nata a Milano il 20/04/1973 residente a Lambrugo (CO), cap 22045 in via Stazione 6, CF.: CSTSRN73D60F205D
3. Covio, Michele, nato a Padova (PD) il 30/03/1992 residente a Londra (UK), cap E2 8BW in Flat 3, 90 Whiston Road, CF.: CVOMHL92C30G224B
4. De Carli, Teresa Maria, nata a Milano il 19/05/1984 residente a Milano (MI) cap 20128 in via Vittorio Gassman 3, CF.: DCRTSM84E59F205L
5. Montecchi, Luca, nato a Milano il 15/7/1959 residente a Milano (MI), cap 20148 in piazza Carlo Stuparich 8, CF.: MNTLCU59L15F205O
6. Montecchi, Margherita Maria, nata a Milano il 07/05/1997 residente a Milano (MI), cap 20148 in piazza Carlo Stuparich 8, CF.: MNTMGH97E47F205E
7. Ravone, Filippo, nato a Prato il 07/01/1970 residente a Prato (PO), cap 59100 in via Ada Negri 25/A, CF.: RVNFPP70A07G999I, non in proprio, ma in qualità di rappresentante della Fondazione Conservatorio San Niccolò di Prato (PO)
8. Santato, Cinzia Assunta, nata a Monza (MB) il 14/08/1963 residente a Monza (MB), cap 20900 in via Maria Eva Segrè Galbesi 21, CF.: SNTCZS63M54F704H
9. Tosi, Livia Maria, nata a Milano l'11/06/1989 residente a Milano (MI), cap 20125 in viale Sarca 100 CF.: TSOLMR89H51F205G

10. Valenti, Francesco, nato a Sondrio (SO) il 22/06/1960 residente a Milano (MI),
cap 20124 in via Lecco 1/A CF.: VLNFNC60H22I829B

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il sig. Luca Montecchi, il quale accetta e nomina ad assisterlo e a coadiuvarlo nella riunione la sig.ra Sabrina Angela Castiglioni quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di un'Associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Associazione, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1

È costituito fra i soci presenti, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione, non riconosciuta, avente la seguente denominazione **"Associazione Your Passport To English"**.

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Milano (MI) in piazza C. Stuparich n. 8, cap. 20148.

ART. 3

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto, e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, promuovendo iniziative nel settore dell'educazione: in particolare, l'Associazione ha lo scopo di promuovere e diffondere le culture di lingua inglese.

ART. 4

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5

L'Associazione avrà come principi informativi, analizzati in dettaglio nell'allegato Statuto sociale che è parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, diritti e obblighi degli associati, norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sulla rappresentanza dell'organizzazione, i requisiti per l'ammissione di nuovi soci.

ART. 6

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 5 (cinque) membri e nominano a farne parte i signori:

1. Luca Montecchi;
2. Sabrina Angela Castiglioni;
3. Cinzia Assunta Santato;
4. Margherita Maria Montecchi;
5. Francesco Valenti.

A Presidente viene eletto il signor Luca Montecchi.

Per le altre cariche vengono eletti:

sig. Sabrina Angela Castiglioni (Vicepresidente);

sig. Cinzia Assunta Santato (Segretario);

sig. Margherita Maria Montecchi (Tesoriero).

Il Consiglio Direttivo dura in carica n. 4 (quattro) anni.

ART. 7

La quota associativa, per coloro che entrano a far parte dell'Associazione, viene determinata, per il corrente anno 2024-2025, ai sensi di Statuto, nell'importo di € 50,00 (euro cinquanta/00).

Per gli anni successivi, l'importo di tale quota verrà determinato annualmente da una delibera di Consiglio in conformità al disposto del citato Statuto.

Per tanto, ciascuno degli Associati s'impegna a versare tale somma nelle casse sociali, nelle modalità indicate dal Consiglio direttivo.

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a esclusivo carico dell'Associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31 maggio 2025.

È parte integrale del presente atto lo Statuto, definito in 22 articoli di seguito specificati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Statuto dell'Associazione

“Your Passport To English”

Art. 1

Denominazione, sede, durata

È costituita un'Associazione, denominata **“Your Passport To English”**.

L'Associazione ha sede in Milano (MI) in piazza C. Stuparich n. 8, cap 20148, e può istituire sedi secondarie anche in altre località.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale, purché nell'ambito territoriale dello stesso Comune di Milano (MI) e in tutta Italia.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Finalità

L'Associazione non persegue fini di lucro, né diretto né indiretto.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà sociale, trasparenza e democrazia, promuovendo iniziative nel settore dell'educazione, in particolare l'Associazione ha lo scopo di:

- a) promuovere e diffondere la conoscenza della lingua e della cultura inglese incoraggiando la frequenza di scuole in Paesi anglofoni;
- b) incrementare negli studenti medi la più completa padronanza della lingua inglese;
- c) far conoscere le culture di lingua inglese e con esse comunicare davvero;
- d) allargare la visione del mondo e l'intelligente e fondata conoscenza di esso;
- e) accrescere il benessere relazionale degli scambi interculturali di studenti italiani e stranieri anglofoni;
- f) promuovere l'attività didattica aperta ai giovani, mediante l'organizzazione di *stage* all'estero, corsi e seminari;
- g) incentivare scambi culturali, gemellaggi educativi con gruppi italiani ed esteri di lingua inglese;
- h) promuovere iniziative, collaborazioni con altre associazioni, con scuole e istituzioni pubbliche o private al fine di promuovere e diffondere la lingua inglese.
- i) sviluppare l'associazionismo e il volontariato culturale ed educativo.

Art. 3

Attività dell'Associazione

Per raggiungere le sue finalità l'Associazione intende:

- a) operare nel campo dell'educazione interculturale con assegnazione di borse di studio ai ragazzi meritevoli o che si trovino in condizioni svantaggiate e che desiderino fare l'esperienza di studio all'estero;
- b) collaborare con enti pubblici e privati italiani e stranieri che si propongono fini di educazione interculturale per una migliore conoscenza reciproca e una proficua cooperazione;
- c) predisporre programmi che diano ai partecipanti italiani la possibilità di ampliare i propri orizzonti culturali vivendo a contatto con culture e sistemi educativi differenti dal proprio (la cultura britannica in ispecie);

- d) svolgere qualsivoglia attività utile e pertinente a mantenere l'associazione funzionante nel settore dell'educazione interculturale;
- e) svolgere la formazione permanente della persona, l'istruzione per la promozione e lo sviluppo:
 - della didattica applicata all'istruzione e alla formazione;
 - delle dinamiche relazionali;
 - dell'accoglienza e dell'orientamento;
 - delle relazioni sociali interpersonali;
 - dell'interazione tra ragazzi di differenti nazionalità e culture;
 - del benessere psico-fisico, morale e sociale della persona.

Per l'attuazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'Associazione può, per il perseguimento del proprio fine:

- a) ideare, allestire, organizzare e condurre progetti e programmi di studio estero di medio-lungo termine;
- b) organizzare e predisporre attività di formazione e d'inserimento scolastico ed extrascolastico rivolte agli studenti, specie se intese all'integrazione e all'inserimento di studenti di altre nazionalità;
- c) organizzare e predisporre attività di sostegno rivolte agli studenti, al gruppo e alle famiglie che ospitano gli studenti, nonché agli studenti italiani che si recano all'estero per la formazione culturale, linguistica e sociale;
- d) organizzare e predisporre attività di tutorato di gruppi di lavoro;
- e) organizzare convegni, seminari, tavole rotonde, ricerche, mostre, esposizioni, cineforum, spettacoli e altre manifestazioni di valore culturale e formativo;
- f) provvedere alla pubblicazione e distribuzione, a stampa o in formato elettronico, di atti, studi e ricerche scaturiti dalle proprie attività;
- g) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati per la gestione di corsi e seminari, la fornitura di servizi nel quadro dei propri scopi istituzionali;
- h) svolgere qualunque altra attività concorra e si dimostri utile a promuovere e a diffondere la conoscenza e il possesso qualificati ed effettivi della lingua inglese;
- i) erogare premi e borse di studio;
- j) promuovere o gestire ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Per la piena attuazione delle finalità proprie, l'Associazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie se e in quanto strumentali a queste, purché non incompatibili con la sua natura di Associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.

In via esemplificativa e non tassativa, l'Associazione potrà altresì:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerate opportune e utili al raggiungimento degli scopi statutari, fra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui, a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsivoglia genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;
- d) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, e sempre a

carattere di non prevalenza, attività commerciali.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali, fatta eccezione per quelle a esse direttamente connesse o strumentali.

Le attività svolte dall'Associazione sono rivolte sia ai soci che alla collettività, secondo le regole previste da apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 4

I Soci

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

L'adesione all'Associazione è volontaria e avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 5.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone, le quali ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di età, sesso, lingua, censo, nazionalità, credo religioso.

Tutti gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

Il numero dei soci è illimitato.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

I soci si dividono in:

- 1) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;
- 2) soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto;
- 3) soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

Sono aderenti all'Associazione in qualità di Soci Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione e in qualità di Soci Ordinari coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può accogliere sostenitori che forniscono sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare Soci Onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa. Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente, dev'essere versato entro trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Art. 5

Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

La domanda di ammissione a socio da parte di un minorenne dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo e a suo insindacabile giudizio.

Art. 6

Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio si perde per:

- 1) decesso;
- 2) decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- 3) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- 4) esclusione o radiazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dall'Assemblea a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato. Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

I soci possono essere espulsi o radiati dall'Associazione per i seguenti motivi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento dell'Assemblea, inviando apposito ricorso al Collegio dei Probiviri (ove costituito); il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo di comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

L'associato, pertanto, potrà sempre recedere dall'Associazione, qualora non abbia assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Contro ogni provvedimento dell'Assemblea arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al Collegio dei Garanti, il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva dalla presentazione del ricorso.

L'esclusione ha effetto immediato per gravi motivi. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 7

Diritti e doveri dei Soci

Tutti i Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, del relativo regolamento di attuazione, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea e le quote di partecipazione alle iniziative in quanto dovute;
- svolgere le attività preventivamente concordate dall'Associazione quali, a titolo d'esempio, le lezioni, i corsi, i seminari, gli *stages*, le manifestazioni e in generale tutte le attività necessarie all'attuazione delle finalità statutarie (art. 2);
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni da essa promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- partecipare alle Assemblee (se in regola col pagamento della quota associativa annuale) e, se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (non più di una);
- conoscere i programmi coi quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti e iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

I soci minorenni, fino al compimento della maggiore età, esercitano il diritto di voto per il tramite dei rispettivi esercenti la potestà genitoriale.

Art. 8

Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di Controllo e Revisione (facoltativo);
- Il Collegio dei Probiviri (facoltativo).

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite e hanno durata di quattro anni. Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta eventualmente il rimborso a copertura delle spese sostenute, nei modi e nelle forme stabiliti dal Regolamento interno, dalla disciplina fiscale e dalle norme vigenti in materia.

Art. 9

L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci maggiorenni che sono in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto tramite e-mail contenente la data e l'ora di prima convocazione, da comunicare a ogni socio, nonché da esporre nella sede dell'Associazione almeno 7 (sette) giorni prima della riunione.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea si riunisce nella sede legale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso, l'Assemblea dovrà aver luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le delibere sono prese a maggioranza di voti.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

Al fine di permettere la partecipazione attiva a tutti gli associati, l'Assemblea potrà essere tenuta anche mediante strumenti informatici e mediatici, in particolare tramite audio, video o teleconferenza, oppure per via telematica.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e Revisione dei Conti (se previsto);
- eleggere i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- approvare la relazione delle attività dell'anno precedente;
- ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- deliberare su eventuali regolamenti interni;
- deliberare su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- deliberare sulle modificazioni del presente Statuto;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- deliberare su ogni altra questione straordinaria a essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

Per modificare lo Statuto, occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà, anche per delega, degli associati e la maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del Cod. Civ.).

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione; in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dal socio più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare all'Assemblea, su invito e senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si reputi necessaria alla discussione e alla risoluzione di specifici problemi.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quel che decide il Presidente dell'Assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento di attuazione.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati redatti su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme col Presidente e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto obbligano i soci dell'Associazione, ivi compresi i dissenzienti o i non intervenuti o gli astenuti dal voto. In Assemblea è prevista la delega per assenza giustificata salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l'esistenza dell'Associazione e in tutti i casi determinate dalle norme vigenti in materia.

Art. 10

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente.

Tutti i Consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente Statuto e nel Regolamento di attuazione.

I Consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta.

Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata del mandato, e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di morte o di dimissioni di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei Consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità al presente Statuto;
- curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- deliberare in merito alle questioni attinenti al programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

- pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Possono essere eletti Consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di firma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al Consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un Consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun Consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario, all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Art. 11

Presidente dell'Associazione

Il Presidente è il Legale Rappresentante dell'Associazione (nonché Presidente dell'Assemblea e del Consiglio direttivo).

Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte a terzi che in giudizio.

Il Presidente è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gl'interessi dell'Associazione.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, al fine d'instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente Statuto, al Presidente compete:

- curare l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, intrattenendo i rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni;
- sorvegliare il buon andamento amministrativo dell'Associazione;
- curare l'osservanza dello Statuto, promovendone la riforma ove si rendesse necessario;
- adottare, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'Organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
- esercitare ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo Statuto.

Art. 12

Vicepresidente dell'Associazione

Il Vicepresidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative da questi intraprese. Il Vicepresidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Associazione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vicepresidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art. 13

Il Segretario e il Tesoriere

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; ha inoltre la responsabilità della corretta tenuta dei libri sociali. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne estratti.

La persona ricoprente il ruolo di Segretario dell'Associazione può svolgere anche funzioni di Tesoriere. Egli esercita inoltre ogni altra funzione a esso demandata dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dal Presidente.

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo e può essere rieletto.

Al Tesoriere è devoluto il compito della specifica gestione amministrativa dell'Associazione.

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili, nonché di collaborare a predisporre il rendiconto dell'Associazione e a sovrintendere a tutta l'attività amministrativa vigilando per una gestione corretta ed equilibrata.

Egli dovrà periodicamente descrivere la situazione economica e finanziaria dell'Associazione al Presidente, al Consiglio Direttivo e all'Assemblea in sede d'approvazione del rendiconto o su richiesta della medesima.

Il Tesoriere potrà essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio.

Art. 14

Organo di controllo e revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora questa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa.

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni e può essere rieletto.

Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso, l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Il Revisore può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

L'assemblea dei soci potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola col pagamento della quota associativa.

I membri del Collegio durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide in merito alle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Esso giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura.

Avverso il giudizio del Collegio, sarà possibile ricorrere al Giudice ordinario.

Art. 16

Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c) da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 18

Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 17;
- quote associative;
- contributi ed elargizioni da parte dei soci;
- contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari;
- manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie;
- ogni altra entrata derivante dall'attività associativa svolta.

Art. 19

Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° (primo) giugno al 31 (trenta) maggio di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto.

Il bilancio consuntivo dev'essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere presentati in Assemblea entro i primi quattro mesi di ciascun anno.

Art. 20

Utili della gestione

Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Art. 21

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.